



STRUTTURA COMPLESSA
DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Nuovo Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramuraria.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico e del Dirigente Amministrativo Responsabile della S.S.D. Funzione Amministrativa;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 718 del 06.08.2021 ad oggetto: “*Modifiche e approvazione linee di indirizzo e schema di regolamento nelle Aziende, Enti e I.R.C.C.S. del Servizio Sanitario Regionale per l’Attività Libero Professionale Intramuraria*” la Regione Liguria ha approvato le nuove linee guida in materia di libera professione intramoenia e ha predisposto il nuovo schema di Regolamento Aziendale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 717 del 06.08.2021 ad oggetto: “*Approvazione programma Restart Sanità – Risposta al fabbisogno sanitario: domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)*” la Regione Liguria ha specificato le fondamentali modifiche apportate dalle nuove linee guida, rispetto a quelle definite dai precedenti provvedimenti (DGR 986/2013 e DGR 1590/2014). In particolare è stato eliminato il limite massimo delle tre sedi di attività, previste nello specifico dalla DGR 1590/2014, e la richiesta di autorizzazione alla Regione Liguria per lo svolgimento dell’Attività Libero Professionale Intramoenia fuori del territorio aziendale, a seguito di accordi stipulati con le altre Aziende Sanitarie, anche extraregionali, sottolineando che le *Aziende gestiscono l’esercizio dell’attività libero professionale con integrale responsabilità propria*.

Di seguito le fondamentali modifiche apportate dalle suddette nuove linee guida regionali (DGR 718/2021) e riportate nella DGR 717/2021:

| DGR 986/2013 – DGR 1590/2014 | NUOVA DGR 718/2021 |
|--|--|
| ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN SPAZI ESTERNI | PASSAGGIO A REGIME ORDINARIO DEL SISTEMA DELLA ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA |
| LIMITE DELLE 3 SEDI DEGLI STUDI PROFESSIONALI DI ATTIVITÀ | NESSUN LIMITE |
| AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SUL TERRITORIO REGIONALE (Accordi tra Aziende/Enti del SSR e Regione) | NESSUNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE; SOLO AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA AZIENDA DI APPARTENENZA DEL PROFESSIONISTA |
| AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SUL TERRITORIO EXTRAREGIONALE (Accordi tra Aziende/Enti del SSN e Regione) | NESSUNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE; SOLO AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA AZIENDA DI APPARTENENZA DEL PROFESSIONISTA (previo parere del Collegio di Direzione). |

Inoltre a seguito di un'analisi e confronto del sistema di tariffazione delle Aziende/Enti del SSR, che ha evidenziato una difformità tra le tariffe applicate dalle stesse, la Regione Liguria ha ritenuto opportuno:

1. porre come limite minimo tariffario per ciascuna prestazione l'importo corrispondente a quanto previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria come meglio dettagliato dalla normativa vigente in materia, fermo restando la copertura dei costi di produzione;
 2. non porre un limite massimo alle tariffe, ma affidarne la determinazione attraverso una negoziazione tra il professionista e l'azienda di appartenenza. Per la parte aziendale la negoziazione è finalizzata a valorizzare equamente il professionista, mantenendo al contempo le complessive tariffe delle prestazioni Libero Professionali offerte entro valori massimi accettabili in un ambito di azienda pubblica del SSN;
 3. stabilire un limite massimo percentuale pari al 70% rispetto alle tariffe individuate come quota di ristoro dei costi Aziendali diretti ed indiretti;
 4. istituire un nuovo articolo nelle linee guida del regolamento riguardante i criteri di gestione del fondo stabilito dalla L.189/2012 per interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa;
- in sede di analisi del nuovo schema di regolamento aziendale allegato alla DGR n.718 del 06.08.2021 è stata rilevata, all'interno dell'art.13 "*Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa*", un'incoerenza con l'attuale assetto normativo, contrattuale e regionale della copertura RCT e della copertura colpa grave ed è stata conseguentemente formulata specifica istanza alla Regione Liguria con nota prot.n. 129841 del 09.09.2021;
 - il suddetto Regolamento, con evidenziata la modifica relativa all'art.13 "*Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa*", è stato oggetto di discussione in data 9 settembre 2021 da parte del Collegio di Direzione che ne ha approvato i contenuti già presenti, conformi alla normativa vigente;
 - la Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 28.09.2021 ad oggetto: "*DGR 718 del 06/08/2021 ad oggetto: Modifiche e approvazione linee di indirizzo e schema di regolamento nelle Aziende, Enti e I.R.C.C.S. del Servizio Sanitario Regionale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria - Integrazioni*", a seguito di un confronto con i referenti aziendali per la libera professione intramuraria, ha modificato le linee di indirizzo e lo schema di Regolamento allegato, con particolare riferimento all'art.13 "*Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa*";
 - a seguito di richiesta da parte del Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in riferimento all'Audit interno sulla libera professione intramoenia conclusosi con incontro del 30 settembre 2020 - in applicazione di quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021 e ss.mm.ii. e dagli obiettivi strategici definiti dal Direttore Generale ai sensi dell'art.1 c.8 della L. 190/2012 - è stata inoltre inserita nel testo del nuovo Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramuraria (art.5, comma7) una clausola relativa all'obbligo, da parte dei professionisti che svolgono attività intramoenia, di rispettare il Codice di Comportamento Aziendale (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), al pari dell'attività istituzionale, con particolare riguardo al principio dell'imparzialità, di cui all'art.3 del Codice, secondo il quale il paziente trattato in regime istituzionale e il paziente trattato in regime di libera professione devono ricevere la stessa cura, assistenza e attenzione;

Ritenuto di prendere atto delle nuove linee di indirizzo regionali in materia di libera professione intramuraria e delle successive modifiche sopra meglio definite, peraltro già approvate dal Collegio di Direzione in data 09/09/2021 per le motivazioni sopra espresse, e di approvare, sulla base dello schema di regolamento allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.718 del 06.08.2021, successivamente modificato con la Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 28.09.2021, il nuovo Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramuraria, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto il D. Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale del 8/02/1995, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale del 7/12/2006, n.41 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge del 8/11/2012, n.189 e successive modifiche ed integrazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

Per quanto più estesamente esposto nelle parti motive del presente provvedimento:

1. di approvare il nuovo Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramuraria, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 718 del 06.08.2021, modificata ed integrata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 28.09.2021, con la quale la Regione Liguria ha approvato le nuove linee di indirizzo in materia di libera professione intramoenia e ha predisposto il nuovo schema di Regolamento Aziendale;
2. di dare atto che il presente Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramuraria è stato approvato dal Collegio di Direzione in data 09.09.2021 e che lo stesso risulta conforme alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.718 del 06.08.2021 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 28.09.2021, avendo già previsto le indicazioni successivamente pervenute;
3. di approvare l'inserimento, nel testo del Regolamento Aziendale (art.5, comma7), di una clausola relativa all'obbligo, da parte dei professionisti che svolgono attività intramoenia, di rispettare il Codice di Comportamento Aziendale (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), al pari dell'attività istituzionale, con particolare riguardo al principio dell'imparzialità, di cui all'art.3 del Codice, secondo il quale il paziente trattato in regime istituzionale e il paziente trattato in regime di libera professione devono ricevere la stessa cura, assistenza e attenzione;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discende alcun onere per l'Azienda;
5. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. 3;
6. di dare atto, infine, che la presente deliberazione risulta composta da n. 3 pagine, dall'allegato A di n. 15 pagine, per un totale di n.18 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE MEDICO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
(Dott.ssa Bruna REBAGLIATI)

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE
S.S.D. FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Afferente alla S.C. Direzione Medica P.O.U.
(Dott.ssa Angela PANTUSO)

Per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)



Regolamento
della
Libera Professione
Intramuraria



Azienda Sociosanitaria Ligure n.3

INDICE

| | | |
|----------------|--|---------|
| Art. 1 | Ambito applicativo e definizione dell'attività libero professionale..... | pag. 2 |
| Art. 2 | Obiettivi e criteri operativi generali..... | pag. 2 |
| Art. 3 | Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria | pag. 2 |
| Art. 4 | Modalità di prenotazione/riscossione..... | pag. 3 |
| Art. 5 | Limiti e condizioni..... | pag. 5 |
| Art. 6 | Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero-professionale | pag. 6 |
| Art. 7 | Criteri e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale | pag. 7 |
| Art. 8 | Verifiche e monitoraggio organizzativo..... | pag. 8 |
| Art. 9 | Tipologie di attività libero-professionali..... | pag. 8 |
| Art. 10 | Esercizio della libera professione intramuraria esterna | pag. 8 |
| Art. 11 | Criteri per la determinazione delle tariffe..... | pag. 9 |
| Art. 12 | Modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali..... | pag. 9 |
| Art. 13 | Personale di supporto diretto..... | pag. 10 |
| Art. 14 | Personale di supporto indiretto..... | pag. 10 |
| Art. 15 | Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa..... | pag. 10 |
| Art. 16 | Criteri di gestione del fondo di perequazione | pag. 11 |
| Art. 17 | Criteri di gestione del fondo per interventi di prevenzione/riduzione delle liste di attesa | pag. 11 |
| Art. 18 | Sospensione dell'attività libero professionale..... | pag. 11 |
| Art. 19 | Modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del Dipartimento di Prevenzione..... | pag. 11 |
| Art. 20 | Consulenze e perizie medico legali..... | pag. 12 |
| Art. 21 | Altre forme di attività libero-professionali intramurarie..... | pag. 13 |
| Art. 22 | Attività non rientranti nella libera professione intramuraria | pag. 13 |
| Art. 23 | Collegio di direzione | pag. 13 |
| Art. 24 | Commissione paritetica aziendale per la libera professione..... | pag. 13 |
| Art. 25 | Concorrenza sleale..... | pag. 14 |
| Art. 26 | Sanzioni..... | pag. 14 |
| Art. 27 | Piano Aziendale della Libera Professione Intramuraria..... | pag. 14 |
| Art. 28 | Norma finale | pag. 15 |

Articolo 1

Ambito applicativo e definizione dell'attività libero professionale

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, nell'ambito delle strutture sanitarie autorizzate dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n.3, di seguito denominata Azienda, di cui al D.M.S. 28/02/1997, al D.lgs. 19/06/1999 n.229 e al D.P.C.M. del 27/03/2000 e successive integrazioni, come modificato dalla legge 3.08.2007 n. 120, dalla legge regionale 7/12/2006 n. 41 e ulteriormente dal decreto legge 13/9/2012 n. 158 convertito nella legge 8/11/2012 n. 189, nonché l'esercizio delle attività consulenziali contemplate nell'art. 5 del D.M.S. 31/07/1997 e dalla vigente normativa contrattualistica, connesse all'attività libero professionale intramuraria, in quanto riservate ai Dirigenti optanti per quest'ultima.
2. Ai fini del presente Regolamento, per attività libero-professionale intramuraria s'intende l'attività sanitaria esercitata da parte dei Dirigenti Medici e del restante personale della Dirigenza Sanitaria nell'ambito o per conto dell'Azienda o presso altra struttura fuori regione espressamente autorizzata, individualmente o in equipe, sia in regime ambulatoriale che degenziale.

Articolo 2

Obiettivi e criteri operativi generali

1. L'attività libero professionale è strumento di qualificazione e promozione dell'immagine dell'Azienda.
2. L'Azienda favorisce lo svolgimento dell'attività libero professionale interna, riservandosi di armonizzare forme organizzative e spazi disponibili nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. L'attività libero professionale costituisce attività complementare e non alternativa all'attività istituzionale.
4. L'attività libero - professionale risponde ai seguenti scopi:
 - offrire al Cliente un'opzione alternativa competitiva e di qualità rispetto alla libera professione privata;
 - consentire, con vantaggio economico per i dipendenti interessati e senza costi aggiuntivi per l'Azienda, il mantenimento all'interno del S.S.N. delle competenze professionali acquisite dal personale, a fronte della prevista competitività delle strutture sanitarie;
 - realizzare un'utilizzazione ottimale di tutte le risorse umane e tecnologiche dell'Azienda.

Articolo 3

Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale

1. Per quanto attiene agli spazi destinati ad attività clinica e diagnostica, l'Azienda, stanti i contenuti di cui al c. 9 dell'art. 1 della L. 120/2007, utilizza gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo, sempre nel rispetto del citato articolo, la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. Qualora gli spazi istituzionali non siano sufficienti a garantire il volume di attività necessario per l'espletamento dell'esercizio della libera professione intramoenia del personale dirigente medico/sanitario, l'Azienda può, ai sensi del Decreto del Direttore Generale n.2484 del 6/5/2019, autorizzare l'esercizio di detta attività, in applicazione della Legge n.189/2012, come segue:
 - a) in strutture sanitarie private non accreditate o strutture pubbliche collegate con l'azienda sanitaria con una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis), tramite l'acquisto o la locazione ovvero tramite stipula di accordi scritti, di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, i quali corrispondano ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
 - b) in via residuale, in studi professionali privati, collegati con l'Azienda attraverso un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'Azienda, sulla base di uno schema tipo approvato con

accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (DGR 572/2013).

A seguito del progetto aziendale di rientro dell'attività libero professionale "allargata" (2018/2019), che ha previsto una nuova mappatura degli spazi aziendali da adibire allo svolgimento dell'attività intramoenia con l'individuazione di nuovi spazi interni, in particolare gli ambulatori siti in Via XII Ottobre n.10 (Distretto 11) e presso il Palazzo della Salute Fiumara (Distretto n.9), rimangono attualmente autorizzabili (previo rilascio dell'autorizzazione in spazi aziendali) gli studi privati utilizzati per specifiche discipline (psichiatria, psicologia e medicina legale) e gli studi siti fuori dal territorio di afferenza dell'Asl3;

2. Per quanto concerne l'attività in regime degenziale, gli spazi interni individuati dall'Azienda sono ad oggi costituiti da n. 9 camere di degenza, ubicate presso differenti reparti ospedalieri:
 - n. 2 camere presso la S.C. Chirurgia Generale (Pad. 3/1 – Ospedale Villa Scassi);
 - n. 2 camere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia (Pad. 5/2 – Ospedale Villa Scassi);
 - n. 2 camere presso la S.C. Ortopedia (Pad. 4/1 e 4/2 – Ospedale Villa Scassi);
 - n. 1 camera presso la S.C. Urologia (Pad. 6/3 – Ospedale Villa Scassi);
 - n. 2 camere presso l'Ospedale Gallino (Day/week surgery).

Detti spazi garantiscono in parte il volume di attività del personale dirigente medico/sanitario nel rispetto degli standard qualitativi idonei ai sensi di legge.

In casi specifici, per ragioni cliniche, organizzative, strutturali, di volume di attività e/o economiche, la Direzione Generale può autorizzare l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia in regime degenziale, alle condizioni e con le modalità di cui all'art.1, c. 4 della L.120/2007, in spazi alternativi come segue:

- in strutture sanitarie pubbliche, appositamente convenzionate attraverso deliberazione del Direttore Generale;
 - in strutture sanitarie private non accreditate, attraverso la stipula di relativo accordo scritto disposto con deliberazione del Direttore Generale.
3. Ai sensi dell'art.1 c. 4 della L.120/2007 e ss.mm.ii. è consentito all'Azienda la stipula di contratti di locazione presso strutture sanitarie private non accreditate autorizzate per l'esercizio della libera professione ordinaria intramuraria, purchè corrispondano ai criteri di idoneità e congruità all'esercizio delle attività medesime, aventi:
 1. idonei locali;
 2. attrezzature;
 3. logistica;
 4. supporto;
 5. sistema informativo compatibile ed interoperabile con la Piattaforma informatica della tracciabilità delle prestazioni di cui all'art.1, c. 4, lett. a) della L.120/2007 e ss.mm.ii.

La prestazione in libera professione potrà essere pertanto svolta, con le modalità di cui sopra, anche presso la struttura sanitaria privata non accreditata e il relativo percorso di tracciabilità dovrà essere disponibile e visibile da parte dell'Azienda, alle medesime condizioni in essere presso l'Azienda stessa.

4. E' consentita, sempre ai sensi dell'art.1 c. 4 della L. 120/2007, la stipula di Convenzioni con altri soggetti pubblici.
5. I predetti contratti di locazione con strutture sanitarie private non accreditate e convenzioni con altri soggetti pubblici potranno essere stipulati previa espressione di parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'art.17 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.
I costi dei contratti di locazione o delle convenzioni sono ricompresi in quello complessivo della prestazione resa dal dirigente medico in libera professione.

Articolo 4

Modalità di prenotazione/riscossione

1. Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1 comma 4 lettere a), a bis) e b) della Legge 120/2007 e ss.mm.ii., l'Azienda garantisce sistemi e moduli organizzativi e tecnologici che consentono il controllo

dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

2. Al fine di assicurare la necessaria tracciabilità del processo tali modelli organizzativi dovranno comunque garantire, tramite opportune soluzioni ICT, il soddisfacimento dei seguenti requisiti minimi:
 - a) registrazione immediata della prenotazione sul sistema informatizzato dell'Azienda a seguito di accesso fisico, telefonico o telematico da parte del richiedente, o del professionista su richiesta dell'assistito, secondo le modalità previste dall'art. 3 dello schema di convenzione tipo approvata con D.G.R. n. 572 del 17.05.2013;
 - b) registrazione immediata del pagamento sul sistema informatizzato dell'Azienda, con emissione della ricevuta da parte del sistema stesso, in un momento non successivo all'erogazione della prestazione. In caso di ricevuta cumulativa ovvero comprendente più prestazioni effettuate in sedute successive, all'interno dello stesso mese, la stessa dovrà essere emessa al termine dell'erogazione dell'ultima prestazione;
 - c) in particolare, al fine di consentire il soddisfacimento del requisito di cui al precedente punto b), qualora il modello organizzativo non preveda l'obbligo tassativo di pagamento della prestazione in fase antecedente all'erogazione della stessa, la soluzione ICT dovrà assicurare la possibilità di collegamento in tempo reale di tutte le sedi fisiche di erogazione (aziendali o convenzionate) al sistema informatizzato dell'Azienda;
 - d) l'emissione di ricevute con modalità che non prevedano il collegamento in tempo reale con il sistema informatizzato dell'Azienda è consentito nel solo caso di prestazioni domiciliari o di malfunzionamento del sistema stesso.
3. Nel caso in cui l'Azienda stipuli accordi scritti con strutture esterne o con studi professionali dei professionisti di cui al precedente art. 3, questi dovranno utilizzare l'infrastruttura di rete dell'Azienda. Tramite l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura dovrà avvenire l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, dei pazienti visitati e degli estremi dei pagamenti. Per quanto concerne i Veterinari si applica quanto disposto dall'ultimo capoverso del c. 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.
4. Il pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo dovrà avvenire mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo, salvo nel caso di prestazioni percepite direttamente dal professionista in caso di visite domiciliari o nel caso di emergenze assistenziali ovvero in caso di malfunzionamento del sistema. La disposizione dovrà essere adottata anche nel caso l'Azienda si avvalga di strutture esterne o studi professionali di cui al precedente art. 3, in questi ultimi casi la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare della struttura o studio, a suo carico, prima dell'avvio dell'attività.
5. Inoltre, nel caso in cui l'Azienda stipuli accordi scritti con strutture esterne o di cui al precedente art. 3, all'interno del testo convenzionale/contrattuale saranno inserite clausole di salvaguardia tali da garantire che l'attività di prenotazione/riscossione, effettuata da personale di dette strutture, avvenga in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità, in capo a se stessa, di verificarne la regolare esecuzione anche mediante accessi ispettivi.
6. Le disposizioni di cui al punto 3) e 4) devono essere rispettate anche per quanto attiene alle modalità di prenotazione/riscossione presso lo/gli studio/i di cui all'articolo che precede.
7. E' compito dell'Azienda comunicare e diffondere le informazioni in merito alla possibilità da parte dei cittadini di fruire delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione anche in regime libero professionale. L'Azienda assicura un'adeguata informazione anche tramite idonea pagina dedicata alla Libera Professione Intramuraria sul sito internet aziendale, indicando i nominativi dei professionisti, le prestazioni erogate, le sedi e gli orari di attività, le modalità di prenotazione, le tariffe, etc..
8. Per evidenziare le richieste di indagini o consulenze relative a degenti solventi, dette informazioni dovranno recare la dicitura "prestazione libero-professionale" che comparirà anche sul frontespizio della cartella clinica.
9. Non sono consentite forme individuali di pubblicità sanitaria relativamente alla libera professione da parte dei singoli Dirigenti Medici/Sanitari, se non con le modalità concordate con l'Azienda.
10. Il cittadino richiedente prestazioni deve essere in ogni caso sempre preventivamente informato

dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.

11. I ricettari personali usati dai singoli Dirigenti Medici/Sanitari nell'esercizio della attività libero-professionale intramuraria devono essere conformi alle disposizioni legislative ed ordinistiche.

Articolo 5 **Limiti e condizioni**

1. Non può essere svolta l'attività libero-professionale presso studi professionali o strutture collegate in Rete nelle quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati al Servizio sanitario regionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario regionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dall'Azienda, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con l'esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'Azienda. Con circolare del 07/11/2013 la Regione Liguria ha stabilito che tale condizione, tuttavia, può essere derogata dall'Azienda nei casi in cui più professionisti (non associati tra di loro) espletino la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.
L'erogazione delle prestazioni di ciascuno, in questo caso, a parte la possibilità di condivisione della sala di attesa e del servizio igienico per gli utenti, non comporta il coordinamento delle attività sanitarie e professionali né una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie né, infine, l'autorizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.
2. Non sono erogabili in regime libero-professionale:
 - le prestazioni rese dal Pronto Soccorso, ivi comprese quelle rese a utenti in osservazione breve e quelle assoggettate al pagamento del ticket sanitario in quanto non urgenti;
 - le prestazioni erogate nelle Unità di Terapia Intensiva (Rianimazione - Unità Coronarica – Centro Grandi Ustionati – etc.).
3. L'espletamento, da parte del Dirigente medico/sanitario optante per l'attività libero professionale, delle funzioni a lui attribuite è subordinato alla piena funzionalità della struttura di appartenenza, tale da garantire un volume di attività nella sfera di attività libero professionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e che non deve in ogni caso contrastare con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda.
4. Fermo restando il principio che la libera professione viene espletata al di fuori dell'orario di servizio e fatte salve le necessità istituzionali, si specifica che non può comunque essere prestata in:
 - a) malattia ed infortunio
 - b) astensioni obbligatorie dal servizio;
 - c) permessi retribuiti (che interessano tutto l'arco della giornata);
 - d) aspettative;
 - e) permessi sindacali (che interessano tutto l'arco della giornata);
 - f) in caso di adesione allo sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
 - g) congedo per rischio radiologico;
 - h) sospensione dal servizio;
 - i) congedo ex art.4 L. 104/1992;
 - l) tutela della maternità e paternità (periodo obbligatorio);
 - m) articolazione impegno orario ridotto proporzionato al regime orario (ad es. part-time).
5. Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che valuterà altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 (Sanzioni).
6. Nel corso di attività libero-professionali non possono essere utilizzati i ricettari del S.S.N.
7. Il Professionista, durante lo svolgimento della libera professione intramoenia, è tenuto a rispettare il Codice di Comportamento Aziendale (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) con particolare riguardo al principio dell'imparzialità, di cui all'art.3 del Codice, secondo il quale il paziente

trattato in regime istituzionale e il paziente trattato in regime di libera professione devono ricevere la stessa cura, assistenza e attenzione.

8. Non sono erogabili le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per organizzazione di supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per l'Azienda.
9. In casi del tutto eccezionali e nel rispetto del sistema di prenotazione di cui all'art.4 del presente Regolamento è consentita l'esecuzione di prestazione specialistica ambulatoriale gratuita. In caso di prestazioni gratuite il professionista, pur rinunciando al proprio onorario, dovrà comunque garantire il pagamento, da parte del paziente, della quota prevista dal Regolamento aziendale per coprire tutte le spese sostenute dall'Azienda per quella determinata prestazione (costi locazione, costi utilizzo strumentazione, personale di supporto, costi infrastruttura di rete, etc.).
10. In caso di sospensione dell'attività libero professionale esercitata presso lo studio del professionista, derivante dallo status di aspettativa senza assegni per copertura di incarichi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione della causa di aspettativa, l'attività libero professionale del dirigente riprende, ove questi abbia confermato l'esclusività del rapporto di lavoro, senza necessità di nuova autorizzazione, anche laddove la sede dell'attività libero-professionale sia mutata per vicende verificatesi nel corso del periodo di sospensione. In tali ipotesi l'Azienda è tenuta all'accertamento della intervenuta modifica della sede di esercizio della libera professione.
11. Rimane in vigore l'incompatibilità all'esercizio della attività libero-professionale ex art. 4 c. 7 della L. 412/91 relativamente ai Dirigenti Medici, Veterinari e laureati del ruolo sanitario i cui doveri di istituto comportino funzioni di controllo, vigilanza ed ispezione, limitatamente al territorio della Azienda. Le prestazioni libero-professionali soggette a dette funzioni sono infatti inconciliabili con le specifiche competenze esercitate dal professionista in veste di pubblico dipendente.
12. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ex art. 4 c. 7 della L. 412/91, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale.
13. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al Direttore Generale (Legge 662 del 23 dicembre 1996) o soggetto incaricato.
14. Non sono erogabili, infine, le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica, ovvero la cui efficacia non sia dimostrabile sulla base di sufficienti e definitive evidenze scientifiche.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero-professionale

1. Il Dirigente Medico/Sanitario che opta per l'attività libero-professionale intramuraria presenta all'ufficio intramoenia la relativa richiesta, indicando nell'apposito modulo:
 - a) la disciplina oggetto dell'attività;
 - b) le tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della specifica professionalità del richiedente, e le relative tariffe proposte, da negoziare con l'Azienda;
 - c) la sede o le sedi in cui si intende espletare l'attività;
 - d) giorni e orari proposti;
 - e) l'uso di attrezzature di proprietà dell'Azienda o proprie (in caso di studio privato);
 - f) l'eventuale utilizzo di personale di supporto.
2. L'autorizzazione ad esercitare la libera professione intramuraria viene rilasciata dal Direttore Generale, previo parere del Direttore Sanitario, ivi compresa quella fuori regione. Sono autorizzate dal Direttore Generale anche le singole prestazioni occasionali effettuate presso strutture sanitarie private non accreditate e le variazioni relative ad agende (giorni e orari) e sedi di attività;
3. Le autorizzazioni relative ad aggiornamenti tariffari e inserimento nuove prestazioni vengono rilasciate dal Direttore Sanitario.

Articolo 7

Criteria e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale

1. L'attività libero professionale:
 - a) non deve essere in contrasto con i compiti di istituto o con gli interessi dell'Azienda ed Ente del S.S.R.;
 - b) deve essere svolta nel rispetto del principio guida secondo il quale l'attività istituzionale è sempre prevalente rispetto a quella libero professionale: l'esercizio dell'attività non deve contrastare con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda. L'Azienda è organizzata in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi;
 - c) si svolge, per ciascun dirigente, al di fuori dell'orario di servizio dovuto e non può comportare, per il personale medesimo, un impegno superiore al 100% dell'orario di servizio effettivo contrattualmente dovuto;
 - d) deve essere svolta previo assolvimento dell'orario istituzionalmente dovuto all'Azienda, secondo le vigenti disposizioni. In caso di debito orario non si potrà dar corso ai pagamenti dei proventi della libera professione;
 - e) deve essere svolta di norma dopo le ore 15,00. Ogni richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività intramoenia precedente al suddetto orario dovrà essere debitamente motivata;
 - f) è autorizzata, tenuto conto delle proposte in ordine ai calendari di accesso, alle modalità di utilizzazione delle attrezzature o fruibilità di spazi, fatti salvi criteri di equità di accesso da parte delle varie équipes e professionisti, in rapporto alla effettiva richiesta di prestazione in libera professione;
 - g) è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con le procedure previste dall'art.5, c.4 dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale (DPCM 27.03.2000), previo parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente, purchè l'interessato sia in possesso della relativa specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il Direttore Generale può, altresì, autorizzare con la stessa procedura, l'espletamento dell'attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l'interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima (ad es. per il medico competente quelli indicati nell'art. 2 c.1, lett. D) del D.Lgs. 19/9/1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni) o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta;
 - h) non può comportare per i dirigenti delle strutture un volume di attività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali.
2. Le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli qualitativi. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Aziendale, su motivata richiesta del professionista, sentito il parere del Collegio di Direzione, in merito all'appropriatezza clinico/assistenziale e/o alla eventuale opportunità erogativa rispetto alla programmazione aziendale.
3. Non è consentita l'erogazione in regime libero-professionale di prestazioni di diagnosi e cura non convalidate da un uso clinico di riconosciuto fondamento scientifico e/o da autorevole consensus conferences.
4. Il Dirigente o l'equipe non devono attivare procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I Dirigenti Medici/Sanitari autorizzati all'esercizio della attività libero-professionale intramuraria e gli Operatori che la supportano debbono attenersi ad un rigoroso rispetto della deontologia professionale, prestando la propria opera con professionalità e diligenza.

6. Il Dirigente Medico/Sanitario deve rifiutarsi di praticare trattamenti terapeutici e altre prestazioni sanitarie contrarie alla propria coscienza professionale o per i quali, relativamente all'attività istituzionale, ha espresso obiezione di coscienza.

Articolo 8

Verifiche e monitoraggio organizzativo

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, l'Azienda assicura il monitoraggio dei tempi di attesa dell'attività istituzionale al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati dagli specifici provvedimenti regionali; attiva meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garantisce, ai sensi dell'art. 1, c. 4 lett. d) e g) della L. 120/2007 e ss.mm.ii., da ultimo la L. 189/2012, il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza dell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
2. La verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale ed i volumi della libera professione che non debbono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente, viene effettuata dalla Commissione Paritetica Aziendale di cui all'art. 24, sulla base dei dati raccolti di concerto dalla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo e dall'Ufficio Intramoenia.
3. Il Direttore Generale, su proposta della Direzione Sanitaria, anche sulla base delle eventuali risultanze emerse in sede di Commissione Paritetica Aziendale, adotta le iniziative meglio viste, nel rispetto della normativa, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Tipologie di attività libero-professionali

1. L'attività libero professionale, può svolgersi, individualmente o in équipe, nelle seguenti forme:
 - a) attività ambulatoriale: visite (compresi consulenze e consulti), piccoli interventi chirurgici, prestazioni diagnostiche etc.;
 - b) attività degenziale: prestazioni rese in regime di ricovero ordinario e a ciclo diurno;
 - c) attività domiciliare: prestazioni rese a domicilio del paziente;
 - d) altre forme di attività specificatamente individuate con i Dirigenti medici/sanitari interessati, quali attività diagnostiche strumentali, etc.;
 - e) prestazioni ambulatoriali complesse (P.A.C.).

Articolo 10

Esercizio della libera professione intramuraria esterna.

1. L'attività libero professionale deve essere di norma svolta entro il territorio di afferenza dell'Azienda.
2. L'Azienda può autorizzare il Professionista, che ne faccia richiesta, a svolgere attività libero professionale intramuraria in studi privati/strutture sanitarie private non accreditate ubicate all'interno del territorio di altra Azienda/Ente del SSR. L'attività dovrà essere regolamentata, in caso di studio privato, da apposita convenzione annuale stipulata tra l'Azienda e il professionista, in applicazione della DGR 572 del 17/05/2013 oppure da contratto per messa a disposizione di servizi e spazi stipulato con struttura sanitaria privata non accreditata, ai sensi della DGR 1646 del 20/12/2013.
3. Il Direttore Generale può altresì autorizzare lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in studio privato/struttura privata non accreditata sita in territorio extraregionale, con le stesse modalità, previo parere favorevole del Collegio di Direzione.

Articolo 11

Criteria per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni rese in regime ambulatoriale e in regime di ricovero sono comprensive del compenso per l'attività professionale espletata dal personale dirigente e dal personale di supporto e di una quota a favore dell'Azienda, a copertura di tutti i costi sostenuti. Ad esse vanno aggiunte le quote dovute per imposte, contributi e fondi (perequazione e fondo per interventi di prevenzione/riduzione delle liste di attesa) definiti dalla vigente normativa.
2. Le tariffe non possono comunque essere inferiori a quanto previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per ciascuna prestazione fermo restando la copertura dei costi di produzione e non possono superare il 70 per cento rispetto alle tariffe individuate come quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti a esclusione degli oneri, fondi ed imposte.
3. Gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale da espletarsi attraverso la Commissione Paritetica di cui all'art. 24 del presente Regolamento, devono essere idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo i criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto per gli studi professionali in rete, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui all'art.1 c. 4 lettera a-bis) della L.120/2007 così come modificata dalla L.189/2012.
4. Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, l'Azienda deve trattenere una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, c. 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Ai sensi dell'art. 3 c. 6 della L. 724 del 23/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni l'attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite.
6. Le tariffe devono quindi essere calcolate sulla base dei seguenti parametri:
 - Onorario del professionista e/o dell'equipe;
 - Costo per il personale di supporto diretto;
 - Quota del 5% del fondo di perequazione;
 - Quota di ristoro dei costi Aziendali diretti ed indiretti, comprensivo della quota destinata all'eventuale remunerazione del personale di collaborazione (supporto indiretto), che non deve essere superiore al 70% rispetto alla tariffa a carico dell'utente;
 - Imposte e contributi;
 - Quota del 5% prevista dal D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito in L. 189 del 08/11/2012.

Il compenso del professionista è negoziato tra lo stesso e l'Azienda. Per la parte aziendale la negoziazione è finalizzata a valorizzare equamente il professionista mantenendo al contempo le complessive tariffe delle prestazioni libero professionali offerte entro valori massimi accettabili in un ambito di azienda pubblica del SSN.

Articolo 12

Modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali

1. Le attività di consulenza e consulto possono essere rese dai professionisti che hanno scelto il rapporto di lavoro esclusivo:
 - all'interno dell'Azienda, ai sensi della vigente normativa, a favore di utenti assistiti in regime di attività libero professionale;
 - all'esterno ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

2. I dirigenti medici/sanitari, dietro formale richiesta, possono effettuare:
 - a) visite presso il domicilio del cliente, inteso come luogo di temporanea permanenza quali: abitazioni, case di cura private e strutture assistenziali pubbliche o private non accreditate (es.: Case di riposo, Soggiorni);
 - b) prestazioni ambulatoriali e/o degenziali rese eccezionalmente presso altre strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate. Per dette strutture occorre preventiva specifica autorizzazione.
 - c) prestazioni ambulatoriali e/o degenziali rese presso altre strutture sanitarie pubbliche con le quali occorre stipulare idonea convenzione.

Articolo 13 **Personale di supporto diretto**

1. E' definito personale di supporto diretto il personale che, pur non appartenendo alla dirigenza medica/sanitaria, è chiamato a prestare attività per lo svolgimento dell'attività libero professionale.
2. Detto personale è distinto in: personale di supporto infermieristico, tecnico e della riabilitazione, del ruolo amministrativo, che partecipa, a vario titolo, fuori dell'orario di servizio (ivi compresi straordinari e servizio di pronta disponibilità), all'attività del personale medico/sanitario.
3. La partecipazione del personale di supporto è volontaria.
4. Non è consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'attività libero-professionale.
5. Si applicano anche al personale di supporto i limiti di cui all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.
6. Il personale di supporto è responsabile della sua attività; può svolgere in maniera autonoma alcune funzioni/compiti nella misura in cui sono stati autorizzati in ambito istituzionale e tenuto conto delle disposizioni ricevute, della diagnosi e delle prescrizioni del personale medico/sanitario titolare della prestazione.

Articolo 14 **Personale di supporto indiretto**

1. E' definito personale di supporto indiretto quel personale che concorre allo svolgimento della libera professione, pur non partecipando in modo diretto all'attività di equipe.
2. E' personale di supporto indiretto il personale del comparto afferente le Specialità in cui sono presenti i letti a pagamento e il personale amministrativo e tecnico appartenente alle strutture aziendali che collaborano alla gestione amministrativa dell'attività intramoenia. L'elenco delle strutture coinvolte viene definito da appositi accordi sindacali.

Articolo 15 **Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa**

1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale dirigente medico/sanitario e personale di supporto occorsi in Azienda è posta a carico della struttura di appartenenza, conformemente alla disciplina contrattualmente prevista. Detta copertura assicurativa quindi è estesa all'attività libero professionale espletata presso:
 - i locali dell'Azienda;
 - gli studi privati;
 - le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate per la libera professione;
 - il domicilio del paziente.
2. Il dirigente medico/sanitario nello svolgimento della libera professione intramuraria si avvarrà della apposita copertura per RCT/RCO dell'Azienda (fondo di autoassicurazione ai sensi della L.R. 28/2011) per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività intramoenia, nei termini e con i limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento in materia di copertura dei costi. In ogni caso la copertura assicurativa

aziendale non copre i rischi relativi a fatti e/o atti riconducibili alla proprietà e/o conduzione dello studio, delle apparecchiature e delle strumentazioni di proprietà di terzi (soggetti diversi dall'Azienda) utilizzate per l'esecuzione delle prestazioni in convenzione la cui copertura assicurativa rimane a carico del terzo proprietario.

3. Il dirigente medico/sanitario che svolge attività libero professionale non potrà fare carico all'Azienda degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in spazi diversi da quelli aziendali; invece per il personale di supporto la copertura per i rischi da infortunio professionale è garantita dall'INAIL.”.

Articolo 16

Criteria di gestione del fondo di perequazione

1. Per quanto concerne il riparto delle quote in oggetto, si rinvia ad appositi accordi concordati secondo il parere della Commissione paritetica aziendale.
2. Per ciascun anno, tenuto conto delle relative disponibilità, secondo il CCNL vigente, viene contrattata con le Organizzazioni sindacali interessate, la relativa applicazione dell'istituto in oggetto con particolare riferimento alle discipline mediche e veterinarie individuate in sede di contrattazione integrativa nonché le relative metodologie di definizione delle singole quote da attribuirsi ai dirigenti coinvolti.
3. La quota di perequazione verrà corrisposta previo assolvimento dell'orario istituzionalmente dovuto all'Azienda, secondo le vigenti disposizioni. In caso di debito orario non si potrà dar corso ai pagamenti dei proventi della quota perequativa. Si potrà pertanto procedere al pagamento solo a completo assolvimento del debito orario.
4. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti medici/sanitari che espletano l'attività libero professionale.
5. Una quota di tale fondo potrà essere utilizzata per diverse finalità connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, a seguito di specifici accordi sindacali.

Articolo 17

Criteria di gestione del fondo per interventi di prevenzione/riduzione delle liste di attesa

1. L'Azienda deve prevedere uno o più progetti per l'utilizzo del fondo previsto dalla normativa vigente volto a interventi di prevenzione ovvero riduzione delle liste di attesa con rendicontazione alla Regione del relativo utilizzo così come previsto dall'art.2, punto 4, lettera c del Decreto Legge 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n.189 del 08/11/2012.

Articolo 18

Sospensione dell'attività libero professionale

1. La Direzione Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento della libera professione per motivate esigenze d'ordine epidemiologico e di comprovata emergenza.

Articolo 19

Modalità di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del Dipartimento di Prevenzione

1. L'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Per la sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente, sia di prestazioni richieste da parte dell'Azienda, ad integrazione delle attività istituzionali. In ambedue le tipologie, l'attività libero professionale può essere resa sia in forma individuale che in forma

d'equipe anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico e amministrativo del comparto.

2. L'attività libero professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti medici/sanitari dell'Azienda svolgono funzioni di vigilanza, controllo o ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente, su proposta della Commissione Paritetica aziendale di cui all'art.24, dal Direttore Generale dell'Azienda.
3. La libera professione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali da affezione per quanto concerne l'assistenza zootecnica da parte dei Medici Veterinari; o presso ambienti di lavoro per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela della salute dei lavoratori da parte dei medici competenti ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinques, comma 2, lett. D), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.
Per le visite veterinarie la prenotazione può essere effettuata presso lo studio del professionista.
4. L'attività libero professionale si svolge, per ciascun dirigente, al di fuori dell'orario di servizio dovuto e non può comportare, per il personale medesimo, un impegno superiore al 100% dell'orario di servizio effettivo contrattualmente dovuto. L'attività non può comportare per i dirigenti delle strutture un volume di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
5. L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'Attività Libero Professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con le procedure previste nell'art. 5 c. 4, dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale (DPCM 27.03.2000), previo parere del Collegio di Direzione, a svolgere l'attività in un'altra struttura o in una disciplina equipollente, purché l'interessato sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il Direttore Generale può, altresì, autorizzare con la stessa procedura, l'espletamento dell'attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l'interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima (ad es. per il medico competente quelli indicati nell'art. 2 c. 1, lett. D) del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni) o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta.
6. Le tariffe da applicare saranno determinate dall'Azienda in accordo con i professionisti.
7. L'attività libero professionale dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione può essere svolta anche in équipe. Il Responsabile dell'équipe è il dirigente individuato dall'utente per ottenere la prestazione richiesta. Il predetto dirigente procederà, in accordo con il Direttore del Dipartimento, all'individuazione degli altri componenti che faranno parte dell'équipe di libera professione.
8. Per ciascun dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente, su proposta della Commissione aziendale di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 20

Consulenze e perizie medico legali

1. Le perizie e le consulenze medico legali possono essere richieste al professionista dall'Autorità Giudiziaria (CTU) o da soggetti privati e da assicurazioni.
2. Le perizie per Autorità Giudiziaria (CTU), avendo carattere di occasionalità, sono comprese nelle attività extraistituzionali (art.53 – D.lgs,165/2001) e disciplinate da specifico regolamento aziendale.

3. Le perizie effettuate per soggetti privati o richieste da assicurazioni sono assimilate all'attività libero professionale intramuraria e pertanto devono essere effettuate nella disciplina di appartenenza e fuori orario di servizio.
4. In caso di consulenza specialistica di parte nel corso di un procedimento giudiziale (CTP), il professionista deve chiedere il nulla-osta preventivo, per il tramite dell'Ufficio Intramoenia, alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, per una valutazione in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse con l'Azienda.

Articolo 21

Altre forme di attività libero-professionali intramurarie

1. Potranno inoltre essere individuate, su indicazione dei dirigenti medici/sanitari interessati, ulteriori forme di attività professionali, non rientranti tra quelle di cui ai precedenti articoli. Nel rispetto della normativa di settore e dei CCNL in vigore è lasciata all'autonomia aziendale la disciplina di dette ulteriori forme di attività libero professionale.

Articolo 22

Attività non rientranti nella libera professione

1. Fra le attività espletabili dai dirigenti, in regime libero professionale, non rientrano, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti:
 - a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
 - b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es. commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 278/1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, etc.);
 - d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
 - e) partecipazione ai comitati scientifici;
 - f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
 - g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda da parte dell'organizzazione interessata della dichiarazione di totale gratuità delle prestazioni;
 - h) perizie per Autorità Giudiziaria (CTU).

Articolo 23

Collegio di direzione

1. In attuazione dell'art. 21, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 il Collegio di direzione indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie, esprime i pareri di cui all'art. 1, comma 4 e comma 5 della Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e ss.mm.ii.

Articolo 24

Commissione paritetica aziendale per la libera professione

1. L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una Commissione paritetica aziendale, con funzioni di monitoraggio dell'attività e in particolare:

- a) promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria; verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione che non debbono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente;
 - b) chiarimento di eventuali dubbi circa l'interpretazione del regolamento aziendale;
 - c) formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario e, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.
2. La Commissione è così composta:
 - quattro rappresentanti dell'Azienda nominati dal Direttore Generale;
 - tre rappresentanti sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria designati congiuntamente dalle OO.SS.;
 - un rappresentante sindacale del personale del comparto designato congiuntamente dalle OO.SS.
 3. La Commissione può essere integrata da ulteriori componenti aziendali in relazione a specifiche esigenze connesse agli argomenti oggetto di trattazione.
 4. La Commissione ha altresì il compito di verificare che nell'Azienda l'attività intramuraria venga esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari.

Articolo 25 **Concorrenza sleale**

1. Nel rispetto della disciplina già contenuta nei CCNL e nella normativa vigente si precisa che i professionisti dipendenti autorizzati allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria non possono esercitare attività peritale libero professionale richiesta da utenti/clienti che abbiano in atto una controversia verso l'Azienda.

Articolo 26 **Sanzioni**

1. Qualsiasi comportamento attivo od omissivo che costituisca violazione del presente regolamento e delle disposizioni generali in materia di attività libero professionale intramuraria, è oggetto di intervento sanzionatorio secondo le disposizioni del codice disciplinare vigente.
2. La Commissione paritetica per la libera professione è tenuta a segnalare ai titolari dell'azione disciplinare le violazioni riscontrate nel corso della propria attività di controllo.
3. In relazione a tali segnalazioni o alle osservazioni mosse a seguito delle verifiche previste dall'art.24, la Commissione può proporre al Direttore Generale un provvedimento motivato di sospensione dell'autorizzazione all'attività libero professionale intramuraria.

Articolo 27 **Piano Aziendale della Libera Professione Intramuraria**

1. L'Azienda predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole strutture, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria e lo trasmette alla Regione, con cadenza triennale.
2. Per volumi riguardanti l'attività ambulatoriale si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti presso altre Strutture delle aziende ed enti del S.S.R.
3. Per volumi riguardanti l'attività di ricovero si intendono sia il numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.
4. L'Azienda assicura un'adeguata pubblicità ed informazione, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione.

5. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Articolo 28 **Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.M. 28/02/1997 e successive integrazioni ed alla L. 23/12/1998 n. 448, nonché al D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, come integrate e/o modificate dalla L. 3.8.2007 n. 120, a sua volta modificata dal D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modifiche dalla L. 189 dell'8 novembre 2012, ed integrata dalla LR n. 41 del 7.12.2006.
2. Rimangono in vigore, nei termini previsti dalla vigente normativa, le autorizzazioni già concesse per l'esercizio della libera professione.
3. Il presente regolamento viene emanato in ottemperanza alle direttive regionali in materia e potrà subire modifiche e/o integrazioni, sentito il Collegio di Direzione, in relazione allo stato di attuazione della L. 120/2007 e ss.mm.ii. e ad eventuali necessità correlate all'espletamento dell'attività libero professionale aziendale.
4. Il presente Regolamento si compone di due procedure operative aziendali (procedura operativa ambulatoriale e procedura operativa degenziale) pubblicate sul sito intranet dell'Azienda.